

Principali ed essenziali condizioni contrattuali di convenzione

Art. 1. Definizioni

Sono definiti:

"OMCeO-Como"	L'Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Como
"Società proponente"	La società che propone alla OMCeO-Como la Convenzione
"Convenzione"	L'insieme dei vantaggi riservati ai Beneficiari da parte della Società proponente così come meglio definiti dall'insieme dei documenti sottoscritti tra la società proponente e l'OMCeO-Como
"Beneficiari"	Gli iscritti e i dipendenti dell'OMCeO-Como

Art. 2. Presupposti dell'accordo

La Società proponente si impegna a fornire ai Beneficiari i propri prodotti e/o servizi con percentuale di sconto e/o altri diversi vantaggi come esplicitamente definiti nel presente accordo e negli eventuali documenti allegati.

Art. 3. Eventuali modifiche

La Società proponente, prima di modificare, in qualsiasi momento ed in modo sostanziale, i contenuti e/o le condizioni economiche della Convenzione stessa, dovrà darne tempestiva comunicazione all'OMCeO-Como che a propria insindacabile decisione potrà decidere di recedere dalla Convenzione entro 30 giorni.

Art. 4. utilizzo del marchio

La Società proponente concede all'OMCeO-Como il diritto, non esclusivo e non trasferibile, all'utilizzo del proprio marchio con il solo fine della riproduzione per fini divulgativi dei prodotti e/o servizi oggetto della Convenzione.

Per l'utilizzo del marchio della OMCeO-Como la Società proponente dovrà chiedere l'autorizzazione di volta in volta specificando i motivi della richiesta.

Nessun corrispettivo sarà reciprocamente dovuto tra le parti per l'utilizzo dei marchi regolato nel presente accordo.

Art. 5. Comunicazione dell'offerta

L'OMCeO-Como si riserva di comunicare ai Beneficiari, tramite gli strumenti di comunicazione a propria disposizione, la possibilità di accedere ai prodotti e/o servizi della Convenzione fornendo agli stessi materiale informativo.

In particolare, l'OMCeO-Como potrà pubblicizzare la Convenzione sul proprio sito internet utilizzando il materiale che la Società proponente si obbliga a trasmettere all'OMCeO-Como entro 10 giorni dall'approvazione definitiva della Convenzione; la pubblicità, dunque, è evidentemente subordinata all'intervenuta effettiva ricezione, in favore dell'OMCeO-Como, di tutto il materiale informativo occorrente.

L'OMCeO-Como, ove abbia ricevuto comunicazione di cui all'art. 4, potrà portare a conoscenza dei Beneficiari le variazioni intervenute ed approvate, fermo restando gli obblighi della Società proponente.

Art. 7. Materiale informativo digitale

La Società proponente si impegna a fornire il materiale informativo di cui all'art. 5 in formato aperto nel rispetto delle normative vigenti sull'accessibilità per la P.A.

L'OMCeO-Como si riserva comunque la possibilità di modificare il materiale informativo comunicandolo alla Società proponente.

Art. 8. Clausola di risoluzione

È espressamente convenuto tra le parti, quale clausola risolutiva, che la mancata attuazione degli obblighi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 sopra descritti, comporti la risoluzione della Convenzione. La risoluzione si verificherà di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

L'OMCeO-Como si riserva il diritto di comunicare ai beneficiari, oltre che l'intervenuta risoluzione, anche le cause che l'hanno determinata.

Art. 9. Durata dell'accordo

Il presente accordo scade naturalmente alla prima scadenza utile tra la data di validità della Convenzione e il 31 dicembre dell'anno di sottoscrizione senza che vi sia tacito rinnovo. È facoltà per ciascuna delle parti (OMCeO-Como e Società proponente) di recedere in qualunque momento dalla Convenzione, inviando comunicazione mediante PEC in cui è spiegato il motivo del recesso; il recesso avrà efficacia dal decimo giorno solare a partire dal giorno di ricevimento della predetta comunicazione.

La Società proponente si obbliga comunque ad applicare la Convenzione a favore dei Beneficiari che, alla data di ricezione della disdetta, ne avessero già fatto richiesta; il recesso, dunque, non avrà effetto per le prestazioni già eseguite o in corso d'esecuzione, ovvero per quelle che abbiano avuto anche solo un principio di esecuzione per avanzata richiesta di applicazione della Convenzione da parte dei Beneficiari.

La perdita d'efficacia della Convenzione non determinerà il sorgere in capo ad alcuna delle parti del diritto ad indennizzi di qualsiasi genere o natura, ovvero le parti saranno tenute indenni da eventuali spese sostenute, lavori eseguiti e dal mancato guadagno.

Al venir meno, per qualsivoglia motivo, dell'efficacia della Convenzione le parti non potranno più utilizzare i marchi non propri.

Art. 10. – Esclusione di impegni dell'OMCeO-Como

È espressamente accettato e convenuto che, in capo alla OMCeO-Como, non potrà assolutamente gravare alcun impegno nei confronti della Società proponente e dei Beneficiari che non risulti preventivamente contemplato, in maniera espressa e specifica, dagli accordi intervenuti e dai moduli o formulari o ogni altro documento riferibili alla Convenzione stessa e solo da essi.


Art. 11. – Legge applicabile e foro competente

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Como.

Art. 12 – Privacy


Ai sensi dell'art 13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679 ("GDPR") la Società proponente dichiara di aver preso visione dell'informativa disponibile sul sito della OMCeO-Como e acconsente al trattamento dei dati personali nei limiti e per le finalità indicati nella menzionata informativa.

La Società proponente

BETA IMPRESE S.R.L.
Via Risorgimento, 36
48022 LUGO (RA)
P.IVA 02574830380


Luogo: LUGO (RA)

Data: 11/01/2024

L'OMCeO-Como
Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri - Como
IL VESORIERE

(Dr. Gianfranco Prada)

Como COMO

Data: 17.01.2024